

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12708/2024 R.G.,
proposto da

Matteo Orlandi, in proprio e quale cessionario del credito trasferitogli
da Rosa Liso; rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Berardi, in virtù
di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrente-

nei confronti di

Generali Italia s.p.a., in persona del procuratore speciale, Vittorio
Pascoli; rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ciliberti, in virtù di
procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

nonché di

SITA Sud Sicurezza Trasporti Autolinee s.r.l.;

-intimata-

per la cassazione della sentenza n. 7766/2023 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 30 novembre 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani.

FATTI DI CAUSA

1. Matteo Orlandi, in proprio e quale cessionario del credito trasferitogli da Rosa Liso – premesso che il 20 dicembre 2016, alle 19.30 circa, mentre era alla guida della vettura Land Rover *Evoque* appartenente a Rosa Liso, era entrato in collisione con un pullman di proprietà della Sita Sud Autolinee Trasporti s.r.l., il quale, dopo avere arrestato temporaneamente la marcia nell'apposito spazio di fermata posto sul margine destro della carreggiata, nei pressi di una piazzola, ne era ripartito senza azionare l'indicatore di direzione, tagliandogli trasversalmente la strada nella sua corsia di marcia e rendendogli impossibile evitare l'urto – convenne la società proprietaria del pullman e la sua compagnia assicurativa, Generali Italia s.p.a., dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno.

2. Nella contumacia delle parti convenute, il Tribunale, con sentenza del 5 aprile 2023, ha rigettato la domanda e la Corte d'appello di Roma, con sentenza n.7766/2023, emessa e pubblicata il 30 novembre successivo, ha respinto l'impugnazione proposta dall'attore soccombente, sui rilievi:

- che, conformemente a quanto già accertato dal Tribunale, nella fattispecie non ricorreva la dedotta ipotesi della invasione di carreggiata, bensì la diversa ipotesi del tamponamento, sicché l'evento dannoso era imputabile esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato, per violazione dell'art.149 cod. strad., che impone al

conducente di un veicolo di essere in grado di garantirne in ogni caso l'arresto, evitando collisioni con il veicolo che lo precede;

che ciò era desumibile anzitutto dalle modalità della collisione, avvenuta tra la parte anteriore destra della autovettura e la parte posteriore sinistra del pullmann: tale dinamica dimostrava, infatti, che l'autobus aveva già impegnato la corsia di marcia di sua pertinenza allorché era stata urtata, da tergo, dall'autovettura, la quale procedeva nella medesima corsia e nello stesso senso di marcia; se così non fosse stato, infatti (ovverosia, se il pullmann si fosse immesso sulla strada proveniente dalla sosta nello spazio laterale destro, destinato alla sua fermata), la macchina avrebbe urtato, non sulla parte *posteriore* sinistra del pullmann, ma sulla parte *laterale* sinistra, «*solo così potendosi trarre evidenza oggettiva della manovra di immissione*» (pag.5 della sentenza impugnata);

che, inoltre, tale ricostruzione risultava avvalorata dalle deposizioni testimoniali, dalle quali si ricavava, tra l'altro, che il conducente del veicolo tamponante procedeva ad una andatura eccessiva rispetto a quella richiesta dalla comune prudenza nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, essendo emerso che al momento del sinistro pioveva e la visibilità non era buona;

che, d'altra parte, dalla documentazione fotografica allegata dallo stesso appellante emergeva chiaramente – ed era già stato evidenziato dal Tribunale – che «*in corrispondenza del cartello di segnalazione della fermata dell'autobus della SITA non è[ra] visibile nessuna piazzola o rientranza della strada*» (pag. 6 della sentenza impugnata);

che, pertanto, era «*pertinente e condivisibile*» il richiamo del primo giudice al disposto dell'art. 149 cod. strad., dovendosi ritenere accertata l'«*esclusiva responsabilità dell'Orlandi nella causazione del descritto incidente*» (pag.6 della sentenza impugnata).

3. Avverso la decisione della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione Matteo Orlandi, sulla base di tre motivi.

Ha risposto con controricorso Generali Italia s.p.a..

Non ha svolto difese la società Sita Sud Sicurezza Trasporti Aiutolinee s.r.l.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-*bis*.1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., *«violazione degli artt. 115, 116 e 132 c. 2 n. 4 c.p.c. per aver la Corte di Appello capitolina commesso un evidente travisamento della prova/"dati processuali", ponendo quale fondamento cardine dell'intero ragionamento sotteso alla finale decisione di rigetto una errata localizzazione dei danni subiti dall'autovettura del ricorrente, statuiti quali "dato acclarato", nel sinistro de quo, che ha comportato una ricostruzione della dinamica infedele, nonché tecnicamente e logicamente non verificabile, nonostante il corredo fotografico, le dichiarazioni testimoniali ed i danni – "acclarati" – subiti dai due veicoli conducessero ad una conclusione/ricostruzione cinematografica opposta"*.

Il ricorrente osserva che al principio della parte motivazionale della sentenza impugnata, la Corte di merito ha argomentato la sua decisione affermando, tra l'altro, che *«l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra della vettura condotta dall'appellante Orlandi e la parte posteriore sinistra dell'autobus antagonista»*; ciò osservato, il ricorrente sostiene che tale affermazione si sarebbe tradotta nel

“travisamento” di un dato “oggettivo” e “non controverso” relativo ai danni riportati dai veicoli, ovverosia il «*dato acclarato, incontrovertibile e non controverso*» che il veicolo condotto dal danneggiato avesse «*subito danni nella parte anteriore destra*» (pag.7 del ricorso).

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Dall'esame della motivazione della sentenza – di cui si sono tracciati sopra gli aspetti essenziali – emerge, infatti, con evidenza, che, a fondamento del giudizio di merito della Corte d'appello, è stato posto proprio l'accertamento della circostanza che l'urto era avvenuto tra la parte anteriore destra della vettura e la parte posteriore sinistra dell'autobus.

E' vero poi che, all'ottavo rigo di pag.5, la sentenza impugnata contiene un *formale* riferimento alla parte anteriore “sinistra” dell'autovettura danneggiata, ma non è dubbio che tale riferimento sia il frutto di un evidente *lapsus calami*, risultando chiaro dal contesto argomentativo che il giudice del merito abbia inteso riferirsi alla parte anteriore “destra” del veicolo tamponante, il quale aveva colpevolmente attinto il veicolo tamponato nella parte posteriore sinistra, anziché in quella laterale sinistra, come sarebbe accaduto se si fosse trattato di una invasione di corsia.

Il *lapsus calami* in cui è incorso il redattore della gravata pronuncia non solo risulta evidente alla luce del senso complessivo dell'argomentazione posta a fondamento della decisione, ma deve reputarsi superato, anche sotto il profilo strettamente *testuale*, dal successivo passaggio motivazionale della sentenza, in cui si riviene l'affermazione, perfettamente in linea con la detta, precedente argomentazione, che il ricorrente, non essendo riuscito a frenare a causa dell'eccessiva velocità, aveva tentato una manovra di sorpasso a destra per schivare il veicolo che lo precedeva; manovra che non gli

era riuscita, sicché egli aveva *«urtato con la parte anteriore destra la parte posteriore sinistra del ridetto autobus»* (pag.6, sesto e settimo rigo, della decisione impugnata).

Alla luce degli esposti rilievi, non solo non sussistono i vizi denunciati con il primo motivo di ricorso (dovendo escludersi sia che l'evidente e innocuo *lapsus calami* si sia tradotto in una fattispecie di travisamento – specie nei rigorosi termini in cui tale vizio è stato ricostruito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5792 del 2024 –, sia che esso abbia minato l'esistenza, la perspicuità e la coerenza della motivazione della decisione di merito), ma deve convenirsi sul carattere manifestamente infondato delle censure, oggettivamente dirette a strumentalizzare indebitamente il predetto errore.

2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.4 cod. proc. civ., *«violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c. 2 n. 4 c.p.c., per aver la Corte di Appello capitolina concesso una motivazione talmente illogica e contraddittoria da renderla nulla ed apparente, poiché esistente unicamente da un punto di vista grafico, ipotizzando una dinamica alternativa del sinistro completamente estranea, tecnicamente e cinematicamente illogica ed inverificabile»*.

Viene censurata, per vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, l'argomentazione fondata sul rilievo che l'impatto dell'autovettura tamponante era avvenuto con la parte posteriore sinistra dell'autobus tamponato, all'esito del tentativo non riuscito di un sorpasso a destra operato dalla prima nei confronti del secondo.

Sostiene il ricorrente che, infatti, in una simile ipotesi, i danni si sarebbero dovuti localizzare, non già nella sola parte posteriore sinistra del pullman, bensì, al contrario, nella *«sola parte posteriore destra ove era diretta la Rover»* (pag.14 del ricorso).

3. Il secondo motivo presenta elementi di stretta connessione col - e va pertanto esaminato congiuntamente al - terzo motivo, con cui viene denunciata, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 4, cod. proc. civ., *«violazione dell'art. 112, 116, 132 n. 4 c.p.c. e 154 C.d.s., per aver la Corte di appello capitolina nello statuire che "in corrispondenza del cartello di segnalazione della fermata dell'autobus della SITA non è visibile nessuna piazzola o rientranza della strada" concesso una motivazione generica, astratta ed apparente che non concede all'interprete agio di avvenuto effettivo esame della documentazione in atti e, contemporaneamente, omette di replicare alla specifica e chiara censura di gravame con la quale si rappresentava che il Tribunale di primo grado "probabilmente per svista" non avesse rilevato la presenza del-"la piazzola di fermata dell'autobus da dove quest'ultimo si sarebbe immesso" nel "doc. n. 9 del fascicolo attoreo di primo grado, foto n. 9 lettera A e la retrostante B del fascicolo di primo grado", così da comportare una violazione dell'art. 154 C.d.s. da parte del conducente del pullman ed escludere l'applicazione dell'art. 149 C.d.s.».*

3.1. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.

Con specifico riguardo al dedotto vizio motivazionale, va evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata, evidentemente non condivisa nel merito dal ricorrente, ma, nondimeno, basata - come si è sopra veduto - su un articolato, coerente e perspicuo apparato argomentativo, non presenta alcuna delle lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.

12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).

Più in generale, anche con riguardo al dedotto vizio di violazione di legge, va poi osservato che le illustrate censure, ad onta della formale intestazione, attingono il giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale, omettendo di considerare che l'accertamento delle circostanze rilevanti ai fini della decisione e l'apprezzamento dei risultati probatori funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (*ex plurimis*, Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 25/09/2023, n. 27266).

Va, al riguardo, ribadito il principio per cui il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone una difforme, la valutazione in fatto dei giudici del merito, tratta dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (in termini, Cass. 7/04/2017, n. 9097; Cass. 22/11/2023, n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927).

4. Il ricorso proposto da Matteo Orlandi va pertanto complessivamente rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

A norma dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 24 marzo 2026.

Il Presidente
Lina Rubino